

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 16/2024

[RASSEGNA](#)

NOTIZIARIO N 79 DEL 26 APRILE 2024

A CURA DI:

[FEDERICA TRESCA - ETTORE WILLIAM DI MAURO: DIRITTO CIVILE E PUBBLICO](#)
[LUISA PICCOLO: DIRITTO PROCESSUALE](#)
[DEBORA FASANO: DIRITTO TRIBUTARIO](#)
[GRETA CECCARINI: DIRITTO EUROPEO E INTERNAZIONALE](#)

*N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Corte di Cassazione*

I. Diritto civile e pubblico

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Cassazione, ordinanza 28 marzo 2024, n. 8456, Sez. II civile

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE Donazione da parte di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno - Annullabilità - Condizioni - Difetto di conoscenza della sottoposizione a misura di protezione da parte del donatario - Irrilevanza.

È annullabile la donazione effettuata da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno quando il giudice tutelare, con il decreto di cui all'art. 405 c.c., o successivamente anche d'ufficio, abbia previsto che gli atti di straordinaria amministrazione possano essere validamente eseguiti soltanto con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, senza che al riguardo rilevi la conoscenza che il donatario abbia dell'apertura della misura di protezione.

ARBITRATO

Cassazione, ordinanza 5 marzo 2024, n. 5936, Sez. I civile

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE Disciplina generale arbitrato e speciale derogatoria a tutela del consumatore - Nullità del lodo per mancanza di trattativa individuale - Necessità dell'eccezione nel giudizio arbitrale - Disapplicazione della normativa interna per contrasto con principi eurounitari - Sussistenza.

Nel confronto tra la disciplina generale sull'arbitrato e quella speciale derogatoria dettata a tutela del consumatore, il giudice nazionale, sulla base dell'applicazione dei principi eurounitari posti a tutela dei diritti dei consumatori, deve procedere alla disapplicazione, per contrarietà alla legislazione comunitaria, della normativa interna laddove essa prevede che l'impugnazione per nullità del lodo, fondata sull'invalidità della convenzione d'arbitrato dovuta a mancanza di trattativa individuale sulla relativa clausola compromissoria, non è ammessa se non è stata eccepita nel corso del procedimento arbitrale.

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Cassazione, ordinanza 3 aprile 2024, n. 8829, Sez. III civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Cessione del credito - Crediti relativi a prestazioni continuative - Onere della prova a carico del debitore - Efficacia della cessione precedente - Fatto impeditivo della pretesa del cessionario - Fattispecie.

In caso di successive cessioni di crediti periodici nei confronti del medesimo debitore, incombe a quest'ultimo l'onere della prova della persistente efficacia della cessione precedente, poiché questa costituisce fatto impeditivo della pretesa del cessionario che agisca in forza di una cessione successiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva posto a carico del cessionario l'onere della prova in un caso in cui i crediti periodici rinvenienti dalle prestazioni sanitarie svolte nell'interesse di una Azienda sanitaria locale erano stati oggetto di due diverse cessioni, la seconda delle quali - azionata in giudizio - aveva avuto un principio di esecuzione mediante pagamenti corrisposti dal debitore ceduto).

Cassazione, sentenza 27 marzo 2024, n. 8277, Sez. III civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA In genere.

La buona fede oggettiva - che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che, nel rigettare la domanda restitutoria di alcune somme di denaro svolta nei confronti di un Consorzio, che agiva quale sostituto di imposta di AGEA, aveva integralmente eluso il canone della buona fede oggettiva, statuendo erroneamente che chi versa al sostituto una somma non dovuta può recuperarla solo dopo che detta somma sia stata materialmente trasferita al sostituto).

Cassazione, ordinanza 27 marzo 2024, n. 8338, Sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Coltivatore diretto proprietario di fondi confinanti - Condizioni - Equiparabilità a quelle previste per l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipe - Sussistenza.

In tema di prelazione agraria, al proprietario di un fondo agrario confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione, ovvero il succedaneo diritto di riscatto, se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 della l. n. 590 del 1965, cui l'art. 7 della l. n. 817 del 1971 integralmente rinvia; ne consegue che il diritto di prelazione del confinante si configura come un nuovo e distinto diritto subordinato ad altre condizioni, risultando invero soggetto, per il suo sorgere, alle stesse condizioni indispensabili perché lo stesso diritto sorga in capo all'affittuario, al mezzadro, al colono o al compartecipe insediato sul fondo in vendita.

Cassazione, ordinanza 26 marzo 2024, n. 8116, Sez. III civile

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Alea - Nozione - Equivalenza del rischio - Necessità - Accertamento - Criteri - Mancanza dell'equivalenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di accertamento dell'alea nella rendita vitalizia, la cui mancanza, trattandosi di elemento essenziale del contratto, ne determina la nullità, è necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno tra le parti il requisito della "equivalenza del rischio", cioè se al momento della conclusione

del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitaliziante un'uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, a tal fine, con riferimento alle prestazioni delle parti, sia dell'entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario; ne consegue che l'alea deve ritenersi mancante e, per l'effetto, nullo il contratto se, per l'età e le condizioni di salute del vitaliziato, già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite. (Nella specie, la S.C. nel confermare la statuizione di nullità della sentenza impugnata, ha ritenuto insussistente l'equivalenza di rischio sul rilievo che la vitaliziata, al momento della conclusione del contratto, aveva solo 48 anni e, quale dipendente da molti anni della società vitaliziante, aveva buona conoscenza della situazione economica della stessa).

Cassazione, ordinanza 22 marzo 2024, n. 7891, Sez. III civile

FIDEIUSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI Art. 1938 c.c. - Indicazione dell'importo massimo garantito - Accordo orale di futuro riempimento del testo scritto - Nullità della fideiussione - Esclusione - Fondamento - Violazione del pactum ad scribendum - Comportamento contrario a buona fede - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di fideiussione per obbligazioni future, se l'indicazione dell'importo massimo garantito, prevista dall'art. 1938 c.c., è oggetto di un accordo orale di futuro riempimento del testo scritto, non si verifica una ipotesi di nullità della fideiussione - non essendo prevista la forma scritta del patto, né per legge, ai sensi dell'art. 117 TUB, né per contratto, ex art. 1352 c.c. - potendo, peraltro, valutarsi la condotta della banca che non rispetti il "pactum ad scribendum" come inesatto adempimento per comportamento contrario a buona fede oggettiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto contrario a buona fede il comportamento dell'istituto di credito che, ricevuto oralmente il "mandato ad scribendum", non aveva trasmesso ai garanti il modulo dalla stessa in seguito compilato, così privandoli della possibilità di verificarne il contenuto).

Cassazione, sentenza 18 marzo 2024, n. 7178, Sez. L civile

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA Contratto con la P.A. nullo - Esecuzione della prestazione - Azione di ingiustificato arricchimento - Esperibilità - Indennizzo - Determinazione equitativa - Ammissibilità - Parametri.

L'esecuzione della prestazione - nella specie l'ideazione di un software - sulla base di un contratto con la P.A., nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, legittima il prestatore a proporre l'azione di ingiustificato arricchimento che, se accolta, comporta la condanna della parte pubblica al pagamento dell'indennizzo da liquidarsi, anche in via equitativa ad opera del giudice, tenuto conto della diminuzione patrimoniale subita dall'autore dell'opera al netto della percentuale di guadagno.

Cassazione, ordinanza 18 marzo 2024, n. 7243, Sez. III civile

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Attività di recupero dei crediti cartolarizzati ex l. n. 130 del 1999 - Incarico conferito a soggetto non iscritto all'albo ex art. 106 T.U.B. - Conseguenze - Nullità del mandato e degli atti compiuti - Esclusione - Fondamento.

Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili

penalistici.

Cassazione, ordinanza 13 marzo 2024 n. 6685, Sez. III civile

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE Fideiussione - Clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE - Estensione della nullità all'intero contratto - Condizioni e limiti - Rilievo officioso dell'effetto estensivo - Esclusione - Onere prova - Fattispecie.

La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproductive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003).

Cassazione, ordinanza 12 marzo 2024, n. 6523, Sez. III civile

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI) Condotta colposa del danneggiante integrante reato - Esclusione della garanzia assicurativa e nullità del contratto - Insussistenza - Fondamento.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, poiché il rischio garantito consiste nella salvaguardia del patrimonio dell'assicurato contro i danni arrecati a terzi o a loro cose dalla condotta colposa del danneggiante, il fatto che quest'ultima integri anche gli estremi di un reato non rileva ai fini dell'esclusione della garanzia assicurativa, né determina la nullità del contratto poiché l'illiceità di tale condotta non incide sulla sua causa, né sul suo oggetto.

Cassazione, ordinanza 8 marzo 2024, n. 6343, Sez. I civile

BORSA - IN GENERE Prodotti finanziari emessi da banche o da imprese assicuratrici - Applicazione del requisito formale ex art. 23 TUF per la conclusione dei relativi contratti - Sussistenza - Derogabilità del predetto requisito a opera del regolamento Consob - Fattispecie.

In tema di intermediazione finanziaria, l'estensione degli obblighi di forma per la conclusione dei contratti, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 58 del 1998, anche ai servizi di investimento alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche, nonché, in quanto compatibili, dalle imprese di assicurazione, voluta dall'art. 11 l. n. 262 del 2005 con l'introduzione dell'art. 25-bis del predetto d.lgs., va riguardata in uno con il perdurante potere della Consob di prevedere, con regolamento, che gli stessi possano o debbano essere stipulati in altra forma. (In applicazione del citato principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità di un contratto assicurativo finanziario per difetto del requisito di forma scritta, senza considerare che la Consob, con la delibera del 30 maggio 2007, n. 15691, applicabile ratione temporis, aveva esteso l'esclusione del requisito della forma scritta per i prodotti finanziari emessi dalle banche anche agli omologhi prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione).

Cassazione, ordinanza 14 febbraio 2024, n. 4140, Sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITÀ DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD

ONEROSE Contratti del consumatore - Predisposizione ad opera di un professionista su incarico di una o entrambe le parti - Applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del 2005 - Esclusione - Condizioni.

In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, allorquando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista, l'applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del 2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto.

***Cassazione, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10361, sez. III civile**

Canone - Godimento del bene - Locazione - Obblighi del locatore

In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede.

***Cassazione, ordinanza 11 aprile 2024, n. 9810, sez. III civile**

Cessione di credito - Mandato - Notificazione

Se, per un verso, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ., per altro verso la notificazione è necessaria al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.

***Cassazione, ordinanza, 3 aprile 2024, n. 8775, sez. II civile**

Garanzia per vizi - Vendita - Vendite speciali a consegne ripartite

In tema di garanzia per vizi, quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell'art. 1495 c.c., in relazione a vizi dello stesso genere relativi alle successive partite.

***Cassazione, ordinanza 2 aprile 2024, n. 8647, sez. II civile**

Appalto privato - Difformità e vizi dell'opera - Responsabilità dell'appaltatore

In tema di garanzia per le difformità e i vizi nell'appalto o di rovina o difetti di cose immobili di lunga durata, ove il subappaltatore abbia assunto un preventivo e generico impegno verso l'appaltatore ad eliminare i vizi o difetti che dovessero in futuro essere denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia preventiva non può esonerare l'appaltatore dall'onere della comunicazione della denuncia inoltrata successivamente dal committente, ai sensi dell'art. 1670 c.c., perché l'interesse alla proposizione dell'azione di regresso diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia a cura dell'appaltante.

***Cassazione, ordinanza 27 marzo 2024, n. 8254, sez. III civile**

Amministrazione pubblica (contratti con la) – Locazione – Recesso del conduttore – Sopravvenienze

Il contratto di locazione immobiliare concluso *iure privatorum* dalla pubblica amministrazione quale conduttore non si sottrae alla disciplina contemplata dall'art. 27, ottavo comma, della L. n. 392 del 1978.

Ne consegue che le ragioni che consentono al conduttore il recesso anticipato devono essere determinate da avvenimenti estranei alla sua volontà, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da renderne oltremodo gravosa la prosecuzione e non possono identificarsi con la necessità di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione degli spazi.

***Cassazione, ordinanza 20 marzo 2024, n. 7420, sez. I civile**

Contratti bancari – Fideiussione – Garanzia

Carattere fondamentale del contratto autonomo di garanzia, che vale a distinguerlo dalla fideiussione, è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà, consistente nel fatto che il garante non può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo la facoltà di eccepire l'avvenuto soddisfacimento del creditore ovvero la mancanza di causa in quanto l'obbligazione principale, appunto, non è sorta o è nulla.

***Cassazione, ordinanza 13 marzo 2024, n. 6707, sez. I civile**

Contratti bancari – Conto corrente – Anatocismo – Ripetibilità delle somme

In tema di conto corrente bancario, il correntista ha interesse all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetibilità delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.

CONDOMINIO

***Cassazione, ordinanza 17 aprile 2024, n. 10380, sez. II civile**

Amministrazione del condominio – Danni – Parti comuni dell'edificio – Risarcimento – Rovina e difetti dell'immobile

In tema di condominio, l'art. 1130, n. 4, c.c., che attribuisce all'amministratore il potere di compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, deve interpretarsi estensivamente nel senso che, oltre agli atti conservativi necessari ad evitare pregiudizi a questa o a quella parte comune, l'amministratore ha il potere-dovere di compiere analoghi atti per la salvaguardia dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato; pertanto, rientra nel novero degli atti conservativi di cui all'art. 1130 n. 4, c.c. l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale e i singoli appartamenti, vertendosi in una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore del condominio e i singoli condomini ad agire per il risarcimento, senza che possa farsi distinzione tra parti comuni e singoli appartamenti o parte di essi soltanto.

***Cassazione, sentenza 21 marzo 2024, n. 7609, sez. II civile**

Ascensore – Parti comuni dell’edificio –

Al fine di eliminare le barriere architettoniche, l’installazione di un ascensore da parte di un condomino in area comunale rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c. senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi la disciplina dettata dall’art. 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell’art. 3, comma 2, l. n. 13/1989, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale.

***Cassazione, ordinanza 19 marzo 2024, n. 7289, sez. I civile**

Condominio – Parti comuni – Videosorveglianza – Trattamento dei dati personali

Il trattamento di dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risultino rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità).

***Cassazione, ordinanza, 19 marzo 2024, n. 7260, sez. II civile**

Creditori del condominio – Quote condominiali – Obbligazione solidale

Il debito solidale per il pagamento dei contributi gravante su chi subentra nei diritti di un condomino, anche in dipendenza di aggiudicazione forzata conseguente a procedura esecutiva, trova fondamento nell’art. 63, comma 4, disp. att. c.c., il quale pone a carico dell’acquirente un’obbligazione solidale, non “*propter rem*”, ma autonoma, in quanto costituita “*ex novo*” dalla legge esclusivamente in funzione di rafforzamento dell’aspettativa creditizia del condominio, su cui incombe l’onere di provare l’inerenza della spesa all’anno in corso o a quello precedente al subentro dell’acquirente.

EDILIZIA E URBANISTICA

***Consiglio di Stato, sentenza 3 aprile 2024, n. 3031, Sez. VI**

Pertinenze urbanistiche

La nozione di pertinenza, sul piano urbanistico-edilizio, è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonoma funzionale, mentre è inconferente l’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001 (secondo cui rientrano tra gli interventi di nuova costruzione anche “gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale”), in quanto tale previsione non pone, essa stessa, la definizione di pertinenza, bensì la presuppone, ragione per cui la nozione di pertinenza, ai fini urbanistici, deve essere tratta aliunde.

***Cassazione, sentenza 13 marzo 2024, n. 14644, Sez. III penale**

Permesso di costruire in deroga

Anche in caso di intervento urbanistico programmato mediante *project financing*, ove ricorra una macroscopica illegittimità del permesso di costruire in deroga, esso costituisce un indice sintomatico della sussistenza

dell'elemento soggettivo dell'illecito in capo sia ai pubblici funzionari che in capo privato.

NOTAIO

Cassazione, sentenza 11 aprile 2024, n. 9902, sez. III civile

Compravendita - Responsabilità del notaio - Visure ipotecarie

L'omissione colposa del notaio rogante a procedere con le dovute visure ipotecarie durante la rogazione di un contratto di compravendita di un immobile può portare a un danno per l'acquirente, che può essere sottoposto a esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario per cui il danno che il notaio è tenuto a risarcire deve essere commisurato all'effettivo pregiudizio sofferto dall'acquirente. Questo può essere pari al valore dell'immobile se, a causa dell'omissione del notaio, l'acquirente ha perduto la proprietà dell'immobile.

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

***Cassazione, sentenza 15 aprile 2024, n. 10056, sez. I civile**

Comune - Domicilio - Persona - Residenza

La nozione di residenza di una persona è determinata dall'abituale e volontaria dimora, intesa come permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo (c.d. elemento oggettivo), e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive (c.d. elemento soggettivo). Tale permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico.

La verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale in capo a chi richiede l'iscrizione anagrafica deve avvenire, da parte degli organi a ciò preposti, con modalità concrete che, pur non previamente concordate, si concilino con l'esigenza di ogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione tra soggetto pubblico e privato, con l'onere in capo al richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione.

PRESCRIZIONE

***Corte costituzionale, sentenza 29 febbraio 2024, n. 32**

Contratto di assicurazione - prescrizione

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 47 Cost., l'art. 2952, secondo comma, cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 134 del 2008, come conv., e antecedente a quello sostituito con l'art. 22, comma 14, del d.l. n. 179 del 2012, come conv., nella parte in cui non prevede l'esclusione, dal termine di prescrizione biennale, dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, per i quali opera la prescrizione decennale.

PROPRIETÀ

***Cassazione, ordinanza 21 marzo 2024, n. 7604, sez. II civile**

Comune e provincia - Costruzione - Distanze legali

In materia di distanze legali, sono esclusi dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria (come le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), non

anche le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie.

Inoltre, la nozione di costruzione è unica, ai sensi dell'art. 873 c.c., e non può subire deroghe da parte di fonti secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, atteso che il rinvio a norme integrative contenuto nell'ultima parte dell'art. 873 c.c. riguarda la sola possibilità, per tali norme, di stabilire un distacco maggiore di quello codicistico.

RESPONSABILITÀ CIVILE

***Cassazione, ordinanza 22 marzo 2024, n. 7789, sez. II civile**

Cose in custodia - Responsabilità del custode - Nesso di causalità

In tema di responsabilità del custode, se è vero che essa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, è anche vero che il soggetto qualificato come custode responsabile deve fornire la prova che l'evento è stato causato dal fatto del terzo o da un evento imprevedibile od eccezionale, considerato che, per ottenere l'esonero dalla responsabilità al custode, è richiesta la prova che il fatto del terzo o quello naturale abbiano i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità, quindi, dell'idoneità a produrre l'evento, escludendo fattori causali concorrenti.

SERVITÙ

***Cassazione, sentenza 10 aprile 2024, n. 9626, sez. II civile**

Apparenza della servitù - Cessazione dell'uso - Servitù discontinua - Usucapione

Nella valutazione dell'usucapione di una servitù discontinua, il giudice può fondare il proprio convincimento sull'esame congiunto di elementi probatori di natura eterogenea, quali sono le testimonianze e gli elementi oggettivi quali planimetrie e fotografie, confermando la servitù quando emerge un uso prolungato nel tempo che, ancorché discontinuo, si riveli funzionale alle esigenze stagionali del fondo dominante. Tale interpretazione trova applicazione anche in assenza di una costante utilizzazione delle opere attestanti la servitù, purché vi sia la presenza di segni visibili e permanenti che ne segnalino l'esistenza in maniera non equivoca sia per l'utilità del fondo dominante che per la consapevolezza del peso gravante sul fondo servente. La cessazione dell'uso non si presume per periodi di non utilizzo qualora non vi siano chiari segni di voler rinunciare al diritto di servitù, dovendosi valutare la discontinuità dell'uso alla luce della specificità e delle necessità del fondo dominante.

***Cassazione, ordinanza 9 aprile 2024, n. 9450, sez. II civile**

Servitù di passaggio - Costituzione - Fondo dominante

In tema di apparenza delle servitù di passaggio, l'esistenza di uno stradello sul terreno confinante a quello presunto servente non è di per sé indicativa dell'esistenza del diritto di passaggio, come pure non lo è il fatto che sulla corte distinta dal mappale "sbarchi" una via pubblica, ben potendo, quest'ultima, costituire soltanto l'accesso al mappale predetto. L'esistenza dei due tracciati viari non è sufficiente ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, dovendosi individuare eventuali altre opere, di fatto asservite al transito, ovvero altri elementi di fatto idonei ad indicare con certezza che il percorso controverso sia stato creato proprio allo scopo di assicurare l'accesso al fondo preteso dominante.

II. Diritto processuale

*Corte costituzionale 22 aprile 2024, n. 66

Illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016 - effetti della sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso - potere giudiziale di disporre, su istanza delle parti, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio - durata della sospensione - centoottanta giorni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

*Corte costituzionale 22 aprile 2024, n. 66

Illegittimità costituzionale dell'art. 70-octies, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000 -sospensione giudiziale degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile - annotazione dell'ufficiale di stato civile

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70-octies, comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui non prevede che l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

*Cassazione, ordinanza interlocutoria n. 7846 del 22 marzo 2024, sezione II civile

Domanda di negatoria servitutis - domanda di accertamento, con efficacia di giudicato, della titolarità del diritto di proprietà per maturata usucapione- successivamente all'udienza ex art. 183 c.p.c. (formulazione precedente l'art. 3 del d.lgs 149/22) - nuova domanda - modificazione della domanda originaria - rimessione alle sezioni unite

La Sezione Seconda civile ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente affinché valuti l'assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza ai sensi dell'art. 374 c.p.c.: se, proposta una domanda di negatoria servitutis, in conseguenza dell'eccezione di controparte implicante un accertamento incidentale del medesimo fatto costitutivo, dopo la prima udienza ex art. 183 c.p.c. (nella formulazione antecedente all'art. 3 del d.lgs 149/22, ratione temporis applicabile), possa essere proposta una domanda di accertamento, con efficacia di giudicato, della titolarità del diritto di proprietà per maturata usucapione.

Cassazione, ordinanza del 5 marzo 2024 n. 5936, sezione I civile

Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere contratto tra consumatore e professionista - previsione di clausola arbitrale non dovuta a trattativa individuale - annullabilità del lodo rituale - sussistenza - eccezione sulla vessatorietà - irrilevanza.

In tema di arbitrato, il lodo rituale, reso sulla base di una clausola arbitrale contenuta in un contratto fra un consumatore ed un professionista che non abbia formato oggetto di trattativa individuale, è annullabile anche se, nel corso del giudizio arbitrale, non ne sia stata eccepita la vessatorietà.

***Cassazione, sentenza 16 aprile 2024, n. 10167, sezione II civile**

Giudizio di divisione – contestazioni – ordinanza – natura sostanziale di sentenza- impugnazione –

omessa comunicazione ai contumaci dell'ordinanza di comparizione dell'udienza di discussione del progetto di divisione.

L'ordinanza che, ai sensi dell'art.789 c.p.c., comma 3, dichiara esecutivo il progetto di divisione in presenza di contestazioni ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile in appello, anche laddove sia stata fatta valere la nullità del provvedimento ex art.789 c.p.c., per omessa comunicazione ai contumaci dell'ordinanza di comparizione dell'udienza di discussione del progetto di divisione.

***Cassazione, sentenza 18 aprile 2024, n. 10521, sezione I civile**

Bilancio di esercizio – impugnazione – riassunzione successiva alla declaratoria di incompetenza territoriale – nullità inizialmente non dedotta – assenza di preclusione

In tema di impugnativa di bilancio, e in esito a riassunzione successivamente alla declaratoria di incompetenza territoriale, la domanda radicata su un vizio di asserita nullità inizialmente non dedotta non è preclusa dall'art. 2434 bis c.c., perché la norma, nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che debba risentirne l'azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante; difatti, la ragione della previsione di legge riguarda l'impossibilità di impugnare il bilancio di esercizio (non prima ma) dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Cassazione, ordinanza del 10 aprile 2024, n. 9670, sezione III civile

Esecuzione forzata - immobiliare - in genere ordine di liberazione ex art. 560, comma 3, c.p.c. come modif. dal d.l. n. 59 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2016 - autonomo titolo esecutivo - esclusione - atto del processo di espropriazione immobiliare - sussistenza - rimedio a favore dei soggetti pregiudicati dall'ordine - opposizione ex art. 617 c.p.c..

Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 59 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2016, ordina la liberazione dell'immobile pignorato non costituisce autonomo titolo esecutivo idoneo a fondare una separata esecuzione per rilascio, bensì atto del processo di espropriazione immobiliare suscettibile di attuazione deformatizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice che lo ha emesso, con la conseguenza che i soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento possono trovare tutela delle loro ragioni esclusivamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.

***Cassazione, ordinanza 12 aprile 2024, n. 10037, sezione II**

Provvedimenti del giudice dell'esecuzione – affermativo o negativo della propria competenza - impugnazione – opposizione atti esecutivi – sentenza di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi - regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 ss. cod. proc. civ

I provvedimenti del giudice dell'esecuzione non possono essere direttamente impugnati con regolamento di competenza, neppure nell'ipotesi in cui contengano una statuizione -negativa o affermativa - della competenza del giudice medesimo, ma sono soggetti all'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cpc. Il controllo della competenza sull'esecuzione si estrinseca pertanto, non sul provvedimento del giudice dell'esecuzione negativo o affermativo della propria competenza, bensì attraverso l'impugnazione, con il regolamento di competenza, della sentenza di accoglimento o di rigetto della opposizione agli atti esecutivi, la quale, sebbene

non impugnabile, ai sensi dell'art. art.618, ultimo comma, c.p.c., è comunque soggetta a regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 ss. c.p.c.

III. Diritto tributario

*** Cassazione, sentenza 16 aprile 2024, n. 10321, sez. V**

Imposta di registro- Atti giudiziari- Sentenza resa su opposizione allo stato passivo- Imposizione in misura proporzionale

Come già deciso da questa Corte di Cassazione con sentenza che si condivide: "In tema di imposta di registro su atti giudiziari, la sentenza che, a seguito di giudizio di opposizione, ammette al passivo di un fallimento un credito in precedenza ammesso con riserva, deve essere assoggettata all'imposta nella misura proporzionale prevista dall'art. 8, lett. c), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 , in quanto si tratta di pronuncia emessa in esito ad un giudizio contenzioso di cognizione che contiene l'accertamento, nei confronti della procedura fallimentare, dell'esistenza e dell'efficacia del credito, con l'effetto di consentire al contribuente la partecipazione al concorso, applicandosi l'imposta in misura fissa soltanto in relazione agli specifici atti indicati nella nota II dell'art. 8 cit." (Sez. 5 - , Sentenza n. 2934 del 01/02/2022; vedi anche Cass, Sez. 5 15 novembre 2021 n. 34397).

*** Cassazione, sentenza 16 aprile 2024, n. 10243, sez. V**

Imposta di registro- Cessione totalitaria di partecipazione sociale- Misura fissa - Preclusa riqualificazione nei termini di cessione indiretta di azienda

Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l'imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all'amministrazione finanziaria - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua " intrinseca natura" ed i suoi "effetti giuridici", il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali.

*** Cassazione, ordinanza 22 aprile 2024, n. 10783, sez. trib.**

Plusvalenza- Cessione diritto di superficie - Terreno agricolo- Qualificazione quale "reddito diverso" ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) o I) d.P.R. n. 917/1986- Esclusione

Si intende dare continuità all'orientamento secondo il quale "in materia di imposta sui redditi, la plusvalenza derivante da cessione del diritto di superficie dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dall'acquisto dell'immobile non è soggetta a tassazione come "reddito diverso" ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b) o I), del D.P.R. n. 917 del 1986, qualora abbia ad oggetto un terreno agricolo, atteso che, da un lato, la lett. b) è applicabile solo alle aree fabbricabili e, dall'altro, la generale equiparazione del trasferimento di un diritto reale di godimento al trasferimento del diritto di proprietà, prevista dall'art. 9, comma 5, dello stesso decreto, non consente di ricondurre l'obbligo di concedere a terzi l'utilizzo di un terreno agli obblighi "di permettere", di cui alla lett. I), che si riferiscono a diritti personali piuttosto che a diritti reali, senza che rilevi la durata determinata e non permanente del diritto di superficie, atteso che dalla fissazione di un termine, consentita dall'art. 953 c.c., non deriva il mutamento della natura reale di tale situazione soggettiva" (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2238 del 02/02/2021; cfr. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15333 del 04/07/2014).